

	COMUNE DI DRO Provincia di Trento	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		
		Numero 3	Data 02/03/2023	Copia Conforme

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

L'anno **2023** addì **2** del mese di **Marzo** alle ore **19.30** nella sala delle riunioni, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio comunale.

Presenti / Assenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
MIMIOLA CLAUDIO	Sindaco	SI	MATTEOTTI MARINO	Assessore	AG
CALZA' MICHELA	Vice Sindaco	SI	PEDRINI MIRKO	Consigliere	SI
BENUZZI MALFER STEFANO	Consigliere	SI	POLI SERGIO	Consigliere	SI
BRESCIANI MARCO	Consigliere	AG	SANTONI ETTORE	Consigliere	AG
CHIARANI MATTEO	Consigliere	SI	SANTONI GINETTA	Assessore	SI
FERRARI GIOVANNI	Consigliere	SI	TAVERNINI ALVARO	Consigliere	SI
GROSSI LUIGI	Consigliere	AG	TRAVAGLIA VALENTINO	Consigliere	AG
LUTTEROTTI MAURO	Consigliere	SI	TRENTI DAVIDE	Consigliere	SI
MAFFEI DONATELLA	Consigliere	SI	TRENTI EZIO	Assessore	SI

e pertanto complessivamente presenti n. 13, assenti ingiustificati n. 0, assenti giustificati n. 5, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora MAFFEI DONATELLA.

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa CINZIA MATTEVI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: sig. LUTTEROTTI MAURO e sig. FERRARI GIOVANNI.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- gli articoli da 1 a 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento;
- il nuovo tributo trova applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. n. 147/2013;
- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, della predetta L.P. n. 14/2014 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.
- Con deliberazione consiliare n. 7 di data 13/03/2015 veniva approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.).

Dato atto che negli anni seguenti sono intervenute alcune modifiche normative tra cui, da ultime, quelle che gli art. 2 e 3 della legge provinciale n. 20 dd. 29/12/2022 (legge provinciale di stabilità per l'anno 2023) hanno introdotto alla normativa sull'IMIS di cui alla legge provinciale 30/12/2014 n. 14.

Di conseguenza si rende necessario provvedere ad adeguare il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMIS recependo, in primis, le modifiche apportate dalla Provincia, con particolare riferimento alle nuove modalità per il beneficio dell'agevolazione di abitazione principale e, contestualmente, introducendo alcune altre variazioni che si rendono opportune per adeguare il regolamento a precedenti modifiche normative, nonché per renderlo più chiaro e permetterne una più corretta applicazione.

Dato atto che l'Allegato A alla presente deliberazione evidenzia per ciascun articolo le variazioni e integrazioni proposte, tra cui si riassumono di seguito quelle maggiormente significative:

- Art. 3 – vengono introdotti i nuovi commi 2 e 3 al fine di fornire una più puntuale definizione delle aree edificabili, con diretto riferimento ai contenuti dell'art. 6, commi 1 e 2 della L.P. 14/2014.
- Art. 4 – vengono illustrate in maggiore dettaglio le fattispecie di esenzione ed esclusione dall'Imposta Immobiliare Semplice ai sensi degli art. 7, comma 1 e 8, comma 2, lettera g bis) della L.P. 14/2014.
- Art. 5 – vengono precisate le condizioni in base alle quali si configura l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie di cui al comma 1, lettera b) e comma 3.
- Art. 5bis – viene introdotto un nuovo articolo che dà possibilità al Comune, con apposita deliberazione, di prevedere aliquote agevolate per le fattispecie previste dall'articolo 8 comma 2 della L.P. 14/2014. In questo modo non sarà più necessario continuare a modificare il Regolamento ogni qualvolta la normativa introduce delle agevolazioni. Sarà sufficiente richiamare l'agevolazione interessata nella delibera che stabilisce le aliquote dell'anno. Tale delibera in mancanza di modifiche vale anche per gli anni successivi,
- Art. 6 comma 8 - viene modificata la cessazione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità da inizio lavori di risanamento edilizio a data di validità dei provvedimenti che autorizzano l'intervento edilizio. La modifica si è resa necessaria in quanto la norma prevede questi termini. Precedentemente per un refuso relativo ad anni precedenti (l'errore è presente anche nel regolamento tipo del Consorzio dei Comuni e della Provincia) erano erroneamente indicati termini diversi.

- Art. 7 – vengono riscritte i più punti le modalità ed i contenuti delle comunicazioni dei contribuenti. Tali modifiche riguardano in particolare il trattamento agevolato per abitazione principale e gli immobili compresi nelle procedure di liquidazione giudiziale.
- Art. 8 – vengono introdotte alcune precisazioni in merito alla regolarità dei versamenti effettuati da contitolari per il debito d'imposta altrui; al comma 11 si precisa la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso anche con versamenti parziali e frazionati in luogo di un unico versamento.
- Art. 12 – vengono modificati i termini temporali relativi ai rimborsi spettanti per intervenuta inedificabilità delle aree. Si propone che il rimborso dell'imposta competa per 3 anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (in precedenza 2 anni); qualora l'inedificabilità sia intervenuta a seguito di istanza dal titolare dei diritti reali sull'area, si propone che il rimborso competa per 1 anno (in precedenza 2 anni).
- Art. 13 - con il recente rialzo dei tassi di interesse e del tasso di interesse legale, il quale risulta attualmente pari al 5%, l'Amministrazione comunale ritiene di modificare le disposizioni per la determinazione degli interessi dovuti dai contribuenti, inserendo una modalità dinamica in base al valore del tasso legale di interesse. Nello specifico misura annua degli interessi, nel caso di attivazione della riscossione coattiva di cui all'art. 10 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sarà stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applicherà il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.
- Art. 14 – si introduce la possibilità di nomina, da parte della Giunta comunale, un sostituto Funzionario Responsabile IMIS in caso di assenza o impedimento temporaneo; viene inoltre disciplinata la nomina del Funzionario Responsabile in caso di affidamento a terzi della gestione dell'imposta.
- vengono introdotte alcune modifiche di carattere lessicale e formale per rendere il testo maggiormente comprensibile, nonché aggiornati alcuni riferimenti normativi.

Dato atto che l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

A tal proposito si rammenta che l'art. 1 comma 775 della Legge 29/12/2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ha stabilito il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 degli Enti Locali.

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni.

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 449.

Visti gli art. 13 e 13-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000.

Visto l'art. 5 della legge provinciale n. 22 dd. 27/12/2021 (Legge di stabilità provinciale per l'anno 2022).

Vista la L.P. n. 20 dd. 29/12/2022 (Legge di stabilità provinciale 2023).

Vista la L.P. n. 19 dd. 29/12/2022 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023).

Visto l'art. 1 comma 775 della Legge 29/12/2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, il quale ha stabilito il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 degli Enti Locali.

Visto il testo riportante le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

Visto il testo del nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice proposto all'approvazione, aggiornato con le modifiche proposte, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) approvato con la deliberazione consiliare n. 7 dd. 13/03/2015.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 29/11/2018.

Dato atto che la proposta di modifica del Regolamento è stata sottoposta al parere della Commissione Statuto e Regolamenti comunali nella seduta del 21/02/2023 e che quest'ultima ha espresso parere favorevole.

Visto il parere dell'Organo di revisione comunale acquisito in data 24/02/2023, prot. n. 2272, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D. Lgs. N° 267/2000.

Dato atto che le modifiche al Regolamento trovano applicazione dall'1.1.2023, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 5 di data 31/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 di data 22/04/2022.

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data 19.09.2007.

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.0, astenuti n.3 (consiglieri Tavernini Alvaro, Ferrari Giovanni e Benuzzi Malfer Stefano), su n.13 consiglieri presenti e votanti espressi nei modi di legge con l’assistenza dei due scrutatori,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IMIS), approvato con deliberazione consiliare n. 7 di data 13/03/2015, come risultanti dall’Allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IMIS) nella nuova formulazione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente, nel nuovo testo approvato, entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente;
5. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta;
4. di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 comma 5 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
 - d) ricorso in materia di appalti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

FA



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 13**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/02/2023**

Il Responsabile di Settore
FRANCESCA ANTOLA

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria ed Economato

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/02/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
FRANCESCA ANTOLA

Approvato e sottoscritto

La Presidente
f.to MAFFEI DONATELLA

Il Segretario comunale
f.to CINZIA MATTEVI

=====

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 06/03/2023 al 16/03/2023, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Dro, li 06/03/2023

Il Segretario comunale
f.to CINZIA MATTEVI

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dro, li

Il Segretario comunale
CINZIA MATTEVI



**COMUNE DI DRO
PROVINCIA DI TRENTO**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

approvazione: deliberazione consiliare n. 7 di data 13.03.2015

Modificato con deliberazione consiliare nr. 3 di data 2 marzo 2023

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del regolamento	pag.	2
Art. 2 - Deliberazioni	pag.	2
Art. 3 – Aree edificabili	pag.	2

TITOLO II ESENZIONI, ASSIMILAZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 4 – Esenzioni ed esclusioni d’imposta.....	pag.	3
Art. 5 – Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni.....	pag.	4
Art. 5 bis – Aliquote agevolate	pag.	6
Art. 6 – Riduzione dell’imposta per fabbricati inagibili o inabitabili.....	pag.	6

TITOLO III ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSO

Art. 7 – Comunicazioni dei contribuenti.....	pag.	7
Art. 8 – Versamento e riscossione ordinaria	pag.	8
Art. 9 – Differimento dei termini di versamento	pag.	10
Art. 10 – Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva	pag.	10
Art. 11 - Rimborso	pag.	11
Art. 12 – Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.....	pag.	12
Art. 13 – Misura degli interessi.....	pag.	14

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Funzionario Responsabile.....	pag.	14
Art. 15 – Norme di rinvio.....	pag.	14
Art. 16 – Entrata in vigore	pag.	14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 2 Deliberazioni

1. Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9bis della legge provinciale n. 36 del 1993.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

ART. 3 Aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.
2. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.
3. Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, e tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 12, la scadenza del versamento IM.I.S. per il tributo dovuto nel periodo che intercorre fra la prima

adozione e quella definitiva dello strumento urbanistico è posticipata alla prima scadenza utile di versamento successiva al sessantesimo giorno dalla data di adozione definitiva.

4. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8.
5. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione, la zona territoriale di ubicazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.
6. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell'accertamento.
7. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 2014, in deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariali collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.

TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta

1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:

sono esenti dall'IM.I.S.:

- i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall' articolo 6 , comma 3, lettera c) della legge provinciale n. 14 del 2014;
- gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
- gli immobili indicati nell' articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

- gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
- gli immobili indicati nell' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall' articolo 73 , comma 1, lettera c), e dall' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche;

sono esclusi dall'IM.I.S.:

- gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.
2. Sono altresì esenti, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 2014, le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati.

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. Qualora il parente o affine beneficiario, sia anche soggetto passivo autonomo in quota parte di possesso del medesimo fabbricato, l'agevolazione per i comproprietari comodatari sarà limitata alla sola aliquota;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7 L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
 1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 14 del 2014, ovvero:
 - le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della precitata legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
 - il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28.07.1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50%, senza possibilità di cumulo, per le fattispecie di cui all'articolo 7, comma 3, della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi per:
 - a. i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario;
 - b. i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri ed i parametri di cui all'articolo 6.

ART. 5bis – Aliquote Agevolate

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può prevedere aliquote agevolate per le fattispecie previste al successivo comma 2 del medesimo articolo.

ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 4, lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie, comunque rilevabili, è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico- edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 15 del 2015).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
6. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IM.I.S. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
7. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
8. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data di validità dei provvedimenti, comunque denominati, che autorizzano l'intervento edilizio.

TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S., fatto salvo quanto previsto per le comunicazioni di cui al successivo comma 2.

2. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto a presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo, fatta salva per quella prevista al successivo punto b) il cui termine è invece ordinatorio:
 - a) le comunicazioni di cui al precedente art. 5 (Assimilazione ad abitazione principale ed agevolazioni);
 - b) la comunicazione prevista al successivo art. 8, comma 6, relativa a versamenti effettuati da contitolari per un debito d'imposta di altri;
 - c) la comunicazione per ottenere il trattamento agevolato quale abitazione principale relativa alla sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale in capo al coniuge che, in costanza di matrimonio, pone la residenza anagrafica in un fabbricato abitativo diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza matrimoniale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 5 comma 2 lettera a) e dell'articolo 14 comma 7bis della legge provinciale n. 14 del 2014
3. Per gli immobili compresi nel fallimento, nella procedura di liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
4. Le comunicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), in assenza di variazioni, sono vevoli anche per le annualità successive.
5. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, relativa:
 - a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3, comma 8, ultimo periodo;
 - b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge provinciale n. 14 del 2014;
6. Per le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2.
7. È comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.
8. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili.

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2. La Giunta comunale potrà individuare ulteriori strumenti alternativi di versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 7, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre o termini differenti se più favorevoli per il contribuente.
5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate, anche mensili, liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto ad imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta, a condizione che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità e i termini di cui all'articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta con l'esplicazione del calcolo effettuato (base imponibile, mesi di possesso, aliquote, detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni) e la data fino alla quale i dati risultano aggiornati;
 - b) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
 - c) ulteriori notizie che il Comune ritenga utile fornire.
8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad euro 15,00.
11. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto

compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

ART. 9 Differimento dei termini di versamento

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f), della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale o provvedimento del Presidente della Provincia, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. Fatto salvo quanto già previsto all'art. 3, comma 3, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge provinciale n. 14 del 2014 è inoltre differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 775, della L. n. 160 del 2019.
3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad € 15,00, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5-ter del medesimo decreto. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. Tenuto conto della quasi totale soppressione dell'obbligo dichiarativo e quindi anche delle sanzioni derivanti da omesse o infedeli dichiarazioni, ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che la sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471 del 1997, nel caso di accertamento con adesione, è ridotta del 50%.
5. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
6. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

ART. 11 Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell'IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.
4. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte e nei termini dei provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
5. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
7. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
8. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.

ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g) della legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta. I termini temporali di cui ai successivi

commi 2, 3 e 4 sono da considerarsi inclusivi di eventuali altri termini previsti da norme di legge. Nel caso che la legge preveda periodi maggiori il presente articolo non trova applicazione.

Il rimborso suddetto compete per i 3 anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune. Se l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale n. 15 del 2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza stessa. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.

2. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il sopra indicato rimborso compete per 5 anni, ovvero se più favorevole, per il numero di anni di cui al successivo comma 4.
3. Per le aree divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sull'area stessa, il rimborso compete per 1 anno, escludendo comunque dal calcolo il periodo di cui al comma 9.
4. Per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuate dalla relativa normativa provinciale in materia di urbanistica, il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:
 - a) a seguito del decorso di dieci anni dall'inizio della destinazione urbanistica di cui a questo comma senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;
 - b) a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Le fattispecie di rimborso di cui alle lettere a) e b) sono fra di loro alternative.

Il calcolo dei termini temporali ha come decorrenza il 1° gennaio 2015 se la destinazione urbanistica è intervenuta in data precedente.

Il rimborso di cui al presente comma non è soggetto a richiesta da parte del contribuente. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ne notifica copia al contribuente interessato.

5. La domanda di rimborso, fatta salva quella prevista dal precedente comma 4, deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

6. Il rimborso è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 13.
8. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.
9. Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014, che riguarda l'imposta versata tra le date ivi richiamate, tra di loro alternative, e la data del provvedimento definitivo della Giunta Provinciale di cui al comma 1. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui all'articolo 11.

ART. 13 Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.
2. La misura annua degli interessi nel caso di attivazione della riscossione coattiva di cui all'art. 10 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 Funzionario Responsabile

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, la Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IM.I.S.; il medesimo organo può anche nominare un sostituto in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, lettere a) e b), del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il funzionario responsabile è nominato da questi ultimi.

ART. 15 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.